

Procedura di valutazione dei CdS di nuova istituzione (a.a. 2022/23)

Approvata dal Consiglio Direttivo con Delibera n. 296 del 21/12/2021

La valutazione dei Corsi di Studio (CdS) di nuova istituzione viene effettuata dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR sulla base dell'istruttoria di Panel di Esperti della Valutazione (PEV), attraverso la compilazione dei protocolli di valutazione, secondo le fasi di seguito descritte.

La proposta finale del PEV, espressa attraverso la formula Accreditamento/Non accreditamento dei singoli punti previsti dal protocollo di valutazione, è sottoposta all'esame del Consiglio Direttivo che collegialmente si esprime con la formula dicotomica Corso accreditato/Corso non accreditato.

Per maggiori informazioni sulla documentazione e la procedura di progettazione dei corsi di nuova istituzione si rinvia alle *Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione per l'a.a. 2022-2023*:

https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2021/11/LineeGuida-ANVUR_progettazione-CdS_22-23.pdf

Protocolli di Valutazione:

- Protocollo di valutazione Corsi di Studio Convenzionali di nuova istituzione a.a. 2022-2023. Tutti i CdS ad eccezione di LM-41, LM-46, L/SNT– LM/SNT, LM-42;
- Protocollo di valutazione Corsi di Studio di Area Sanitaria di nuova istituzione a.a. 2022-2023. Medicina e Chirurgia LM-41, Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46), Professioni Sanitarie (L/SNT – LM/SNT) e Medicina Veterinaria (LM-42);
- Protocollo di valutazione Corsi di Studio telematici di nuova istituzione a.a. 2022-2023. CdS prevalentemente o integralmente a distanza;
- Protocollo di valutazione delle Sedi Decentrate di nuova istituzione a.a. 2022-2023

Composizione e funzionamento dei PEV

I Corsi di Studio vengono raggruppati per area disciplinare e ciascun gruppo di corsi è assegnato a un PEV. Ogni PEV è composto da Esperti Disciplinari e Studenti coordinati da un Esperto che assume il ruolo di Presidente del PEV. Se nel gruppo di CdS assegnati ad un PEV è presente almeno un corso erogato integralmente o prevalentemente a distanza il PEV è integrato da almeno un Esperto Telematico.

I componenti del PEV sono nominati dall'ANVUR con Delibera del Consiglio Direttivo e sono individuati tra gli idonei iscritti all'Albo degli Esperti della Valutazione di ANVUR.

In sede di formazione dei PEV, si tiene conto di eventuali situazioni di incompatibilità e di conflitti di interesse, assicurando di norma il rispetto del principio di rotazione degli incarichi.

Fase 1. Valutazione preliminare

Esperto Disciplinare

Ciascun CdS viene valutato da un solo Esperto Disciplinare. Ciascun Esperto Disciplinare redige il protocollo di valutazione utilizzando il format pertinente (CdS convenzionale o di area sanitaria o integralmente/prevalentemente a distanza) relativo a uno o più CdS (il SSD di affiliazione dell'Esperto deve essere previsto tra i settori caratterizzanti, di base o affini e integrativi – in ordine di preferenza – del CdS valutato).

Ciascun Esperto Disciplinare, in sede di accettazione dell'incarico, si impegna al rispetto del codice etico dell'Agenzia e dichiara eventuali situazioni di incompatibilità e di conflitti di interesse.

A seguito dell'accettazione dell'incarico si impegna a svolgere l'incarico con diligenza, nel rispetto dei tempi previsti.

Esperto Telematico

L'Esperto Telematico completa il protocollo di valutazione per i CdS telematici, limitandosi a rispondere alle sole domande previste in relazione agli aspetti strumentali e metodologici specifici dell'insegnamento a distanza per i CdS integralmente o prevalentemente a distanza. Gli Esperti Telematici sono soggetti agli stessi obblighi degli Esperti Disciplinari.

Esperto Studente

L'Esperto Studente, in collaborazione con il Presidente e con gli altri Esperti del Panel, verifica l'adeguatezza dei servizi agli studenti, anche in termini di orientamento in ingresso e in uscita e tutoraggio, e del sistema di assicurazione della Qualità del corso di studi.

Presidente del PEV

Il Presidente del PEV coordina le attività degli esperti (disciplinari, telematici e/o di area medica, laddove presenti), assicurando l'adozione di criteri omogenei nella valutazione dei diversi CdS; può formulare proposte di revisione, correzione e integrazione del protocollo di valutazione dell'Esperto Disciplinare, e se previsto, dell'Esperto Telematico e Studente, formulando la proposta relativa all'accREDITAMENTO del CdS.

Per i CdS la cui istituzione è prevista in una nuova Sede decentrata rispetto a quelle attualmente attive nell'Ateneo proponente, il Presidente del PEV compila il protocollo di accREDITAMENTO della Sede decentrata sentiti i componenti del PEV incaricati della valutazione dei CdS di cui si propone l'istituzione presso la nuova sede decentrata.

In caso di valutazione non positiva e successive controdeduzioni da parte dell'Ateneo, il Presidente del PEV ha il compito di analizzare con l'Esperto Disciplinare di riferimento per il Corso di studio e, se previsto, con l'Esperto Telematico e Studente, al fine di giungere ad una valutazione finale, che sarà approvata collegialmente dai componenti del PEV.

In caso di mancato accordo tra i componenti del PEV, la proposta di valutazione finale spetta al Presidente del PEV di concerto con l'Esperto Disciplinare di riferimento.

A seconda della tipologia di corsi di studio, i PEV possono essere integrati con altre figure professionali tratte dall'Albo degli Esperti della Valutazione dell'ANVUR. Ad esempio, l'eventuale esperto di area medica collabora con l'Esperto Disciplinare per la valutazione delle strutture ospedaliere e di ambito medico-sanitario convenzionate che faranno parte della rete formativa di riferimento del CdS.

L'Unità Organizzativa di riferimento dell'Agenzia verifica la conformità della documentazione ricevuta ai protocolli e alle procedure di valutazione e, in caso di proposta di Non accREDITAMENTO procede all'invio della valutazione formulata dal PEV all'Ateneo interessato per la successiva Fase 2.

Fase 2. Controdeduzioni dell'Ateneo

In caso di proposta di Non accreditamento il Protocollo preliminare viene trasmesso all'Ateneo che, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, ha la possibilità di formulare entro 10 giorni dal ricevimento le proprie controdeduzioni per ciascun punto degli Obiettivi del Protocollo preliminare che è stato oggetto di valutazione negativa. Contestualmente all'invio delle controdeduzioni l'Ateneo potrà adeguare le informazioni della banca dati SUA-CdS ad esclusione dei campi che fanno riferimento all'ordinamento didattico (Art. 5, comma 2 del decreto direttoriale n. 2711 del 22/11/2021 emanato ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del DM 1154/2021).

Fase 3. Valutazione finale

Al termine della fase 2 e tenuto conto delle eventuali controdeduzioni formulate da parte dell'Ateneo, il Presidente del PEV ha il compito di analizzarle con gli Esperti componenti del Panel, al fine di giungere alla proposta di valutazione finale di Accreditamento/Non accreditamento, che sarà approvata collegialmente dal PEV. In caso di mancato accordo tra i componenti del PEV la proposta di valutazione finale è definita dal Presidente del PEV di concerto con l'Esperto Disciplinare di riferimento. In caso di mancato accoglimento di quanto riportato nelle controdeduzioni, la proposta di valutazione finale dovrà includere le relative motivazioni.

Il Protocollo di valutazione finale, previa verifica di conformità della documentazione ricevuta ai protocolli e alle procedure di valutazione, viene portato all'attenzione del Consiglio Direttivo dell'ANVUR, che delibera in merito alla proposta di Accreditamento/Non accreditamento e la trasmette al Ministero. Contestualmente, la valutazione finale del PEV e la Delibera contenente il parere ANVUR viene resa disponibile all'Ateneo.

Visite

Al fine di raccogliere tutte le evidenze necessarie per la formulazione del giudizio preliminare e in relazione alla tipologia del CdS di nuova istituzione, può essere prevista una visita che, secondo la delibera del Consiglio Direttivo n. 13 del 21 gennaio 2021, avverrà a distanza e sarà focalizzata sulla valutazione dell'adeguatezza delle dotazioni strutturali (aule, laboratori, biblioteche, etc.) attraverso incontri con i soggetti che hanno contribuito alla progettazione del nuovo corso e che saranno coinvolti nella gestione dello stesso.

La visita da parte del PEV è obbligatoria per i CdS in Medicina e Chirurgia (LM-41), in Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina Veterinaria (LM-42) e per quelli proposti in nuove Sedi decentrate. In tutti gli altri casi, se ritenuto necessario, il PEV può effettuare una visita in loco, anche su richiesta dell'ANVUR. In caso di visita, il Protocollo di Valutazione viene compilato sia sulla base della documentazione presentata dall'Ateneo, sia sulla base delle evidenze emerse nel corso della visita.

Procedura di riesame

Tenuto conto che ogni ateneo ha avuto la possibilità di formulare eventuali controdeduzioni nel corso della fase 2, l'eventuale procedura di riesame della valutazione definitiva formulata dal Consiglio Direttivo può essere attivata dal Ministero o dall'Ateneo secondo diverse modalità.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 19/2012 (art. 8, c. 6), il Ministero, qualora ravvisi elementi per una valutazione diversa da quella dell'ANVUR, può chiedere, con istanza motivata ed entro 10 giorni dalla comunicazione di ANVUR, il riesame della valutazione. L'ANVUR, a seguito della richiesta del Ministero, avvierà nuovamente la procedura valutativa, eventualmente avvalendosi di Esperti della Valutazione iscritti all'Albo diversi da quelli che hanno effettuato la prima valutazione. L'esito del riesame, che non vedrà coinvolto direttamente l'Ateneo, sarà comunicato al Ministero entro 30 gg dalla richiesta a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.

Il riesame può essere richiesto anche dal singolo Ateneo tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del D.P.R. 76/2010 e come disciplinato dalla Delibera del Consiglio Direttivo n. 230 del 27 ottobre 2021 di costituzione di un Comitato di Garanzia al quale affidare la gestione delle richieste di riesame provenienti dalle

singole istituzioni. Con tale Delibera, in conformità a quanto previsto dalla ESG 2015 n. 2.7, l'ANVUR ha previsto una specifica disciplina che si può attivare nel caso in cui l'Ateneo individui:

- gravi violazioni procedurali che hanno condotto alla valutazione finale;
- palesi incoerenze o incongruenze nella formulazione del giudizio finale rispetto alle controdeduzioni formulate dall'Istituzione e che incidano sostanzialmente sull'esito della valutazione;
- violazioni del codice etico dell'ANVUR.

Esclusivamente nei casi sopra descritti e attraverso una specifica procedura, l'Istituzione interessata entro 10 giorni dal ricevimento della valutazione di non accreditamento del corso può formulare l'istanza di riesame. Entro i successivi 30 giorni, il Comitato di Garanzia valuta l'ammissibilità di ciascuna istanza e formula il relativo parere al Consiglio Direttivo. Per le istanze di riesame ritenute ammissibili il Consiglio Direttivo assume la decisione finale con delibera da adottarsi entro 10 giorni dal ricevimento del parere.